

**IL COMITATO CONSULTIVO
PER L'APPLICAZIONE DELLE NORME ANTIELUSIVE**

Premesso che

- le società: --- snc, --- snc, Fep --- spa, in persona dei rispettivi rappresentanti legali, e i sigg. A, B, C, D, E hanno fatto pervenire, in data ---, a questo Comitato un'istanza di interpello, formulata ai sensi dell'art. 21, c. 10., della l. 413/91, relativa ad un'operazione di riorganizzazione aziendale;

- la riorganizzazione si realizzerebbe in due fasi: la prima comporterebbe la trasformazione delle due società in nome collettivo in società a responsabilità limitata e la successiva si concluderebbe con la fusione per incorporazione delle costituite srl nella spa;

- il patrimonio delle due società in nome collettivo è rappresentato esclusivamente dalla partecipazione nel capitale della spa

- il capitale delle due società di persone è, per l'intero, posseduto, rispettivamente, dalle famiglie --- e ---i;

- i signori ---, --- e --- sono, allo stato, proprietari, complessivamente, del 10% delle azioni della spa;

- per quel che si rileva dalle indicazioni contenute nell'istanza, scopo immediato dell'operazione è quello di semplificare la catena di controllo della spa attraverso l'eliminazione delle due snc e ---, riconducendo in tal modo la partecipazione nella spa alle persone fisiche socie delle snc .

Tenuto conto che

- la riorganizzazione descritta nell'istanza consta di due operazioni cronologicamente successive: la prima di trasformazione delle due snc in srl, la successiva di fusione per incorporazione delle srl nella spa esistente;

- per realizzare l'operazione, dal momento che l'incorporante non detiene partecipazioni nelle srl incorporate, si procederà all'annullamento delle azioni, allo stato

possedute dalle due snc, e alla successiva emissione di nuove azioni da attribuire ai soci senza necessità di conguaglio.

Considerato che

- la riorganizzazione aziendale ipotizzata sarebbe supportata da valide ragioni economiche costituite dalla eliminazione dei costi amministrativi relativi alle società di persone oggi esistenti e, d'altro canto, riducendo la catena di controllo, renderebbe più trasparente l'individuazione della proprietà delle azioni della spa;

- l'operazione non genera emersione di plusvalenze realizzate e dunque tassabili in quanto i soci delle srl incorporate riceveranno azioni emesse dalla spa incorporante in proporzione alla loro partecipazione al capitale delle suddette srl che, secondo quanto affermato nell'istanza, non hanno intenzione di cedere;

- il plusvalore latente, costituito dalla differenza tra il valore delle azioni ricevute da ciascun socio a seguito della fusione e il costo fiscale della partecipazione al capitale nelle srl incorporate, non viene realizzato e dunque non è sottratto all'imposizione;

- che detto plusvalore costituirà reddito imponibile per il socio cedente all'atto di un'eventuale futura cessione delle azioni della spa.

Il Comitato, sulla base di tutto quanto sopra illustrato, formula il

Parere

che l'operazione prospettata, così come descritta dagli istanti, non sembra presentare aspetti elusivi, a condizione che non costituisca la prima fase di un disegno preordinato alla successiva cessione di partecipazioni sociali in evasione d'imposta e che, di conseguenza, i soci mantengano le proprie partecipazioni azionarie al capitale nelle proporzioni "qualificate" risultanti al termine dell'operazione di riorganizzazione del gruppo.

PQM

si esprime parere favorevole, sotto il profilo fiscale, all'effettuazione dell'operazione.